

155.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	3732	(Articoli del relativo decreto-legge)	3688
		(Emendamenti riferiti all'articolo 1)	3717
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	3732	Missioni valevoli nella seduta del 14 marzo 1995	3731
Corte dei conti (Trasmissione di documento)	3732	Proposta di legge di iniziativa regionale (Annunzio)	3732
Disegno di legge S. 1416 (approvato dal Senato) n. 2168:		Proposte di legge (Annunzio)	3731
(Articolo unico)	3677	ERRATA CORRIGE	3732
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	3677		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1416. — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 FEB-
BRAIO 1995, N. 41, RECANTE MISURE URGENTI PER IL
RISANAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E PER L'OC-
CUPAZIONE NELLE AREE DEPRESSE (APPROVATO DAL
SENATO) (2168)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE
23 FEBBRAIO 1995, N. 41, NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « tabella A » *sono inserite le seguenti:* « , con esclusione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, »; *le parole:* « del 20 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « del 22 per cento per il 1995, del 24 per cento per il 1996 e del 26 per cento per il 1997 », *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Ove i decreti-legge, che hanno utilizzato quote di cui al periodo precedente e siano emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non vengano convertiti nè vengano reiterati, trova applicazione su tali quote la riduzione di cui al periodo precedente »;

al comma 2, le parole da: « Categoria I » *fino a:* « 5% » *sono soppresse;*

al comma 2, alla voce: « Categoria II », *le parole da:* « con esclusione » *fino a:* « 6% » *sono sostituite dalle seguenti:* « limitatamente alle spese per compensi per lavoro straordinario, per indennità di missione all'interno e all'estero e per indennità di servizio all'estero ed assegni di sede nonchè per tutte le altre indennità non rilevanti ai fini della copertura dei costi dei contratti da individuarsi con decreto del Ministro del tesoro... 8% »;

al comma 2, dopo le parole: « Categoria IV – con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle relative al Ministero della difesa... 6% » *sono aggiunte le seguenti:* « Categoria IV – spese relative al Ministero della difesa, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria e di quelle della rubrica 12 dello stato di previsione dello stesso Ministero... 2% »;

al comma 2, alla voce: « Categoria V », *nell'ultimo periodo, la parola:* « 3 » *è sostituita dalla seguente:* « 1 » *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « I capitoli 1256, 7324 e 7551 dello stato di previsione dello stesso Ministero vengono ulteriormente ridotti rispettivamente di lire 30, 100 e 30 miliardi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa »;

al comma 2, alla voce: « Categoria IX », *lettera a), dopo la parola:* « 6868 » *sono inserite le seguenti:* « , 6869 e 6877 »;

al comma 2, le parole: « Categorie XIV e XVI » *sono sostituite dalle seguenti:* « Categorie XIV, XV e XVI »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Per i capitoli della categoria IX e per quelli dello stato di previsione del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con codice economico 5.7.2., i cui stanziamenti vengono destinati anche a retribuzioni a personale statale, nonché per i capitoli relativi alle indennità di servizio all'estero e assegni di sede, per quelli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione con codici economici 5.1.3., 5.1.5. e 5.7.9. e per il capitolo 1121 del medesimo stato di previsione, la riduzione di cui al comma 2 può essere modificata su proposta del Ministro competente, con corrispondente compensazione a carico di altri capitoli dei medesimi stati di previsione aventi natura discrezionale. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio »;

al comma 3, le parole: « legge 22 febbraio 1986, n. 41 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 28 febbraio 1986, n. 41 »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è ridotto per l'anno 1997 di 160 miliardi di lire ».

All'articolo 3:

al comma 2, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « La determinazione del provento dell'ICI al 4 per mille si effettua, anche per gli altri fini previsti dalla legge, riproporzionando, se necessario, con criterio proporzionale, il gettito dell'ICI riscossa per il 1994, al netto delle detrazioni per l'abitazione principale. »;

al comma 4, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: « L'elenco dei servizi indispensabili è aggiornato, prima di ciascun triennio, tenendo anche conto dei servizi a prevalente diffusione territoriale.

La metodologia dei parametri monetari è gradualmente sostituita nei trienni successivi a quello 1996-1998 con metodologie di costo *standard* definite dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di ricerca per la finanza locale »;

al comma 4, ultimo periodo, le parole: « le lettere da a) ad e) » sono sostituite dalle seguenti: « le lettere da a) ad e-bis) » e dopo le parole: « decreto legislativo n. 504 del 1992 » sono aggiunte le seguenti: « come modificato dal decreto legislativo 1° dicembre 1993, n. 528 ».

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, le parole: « comma 4 dell'articolo 1 della legge 17 marzo 1993, n. 63 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63 », e le parole: « devono trasmettere all'INPS ed all'INAIL, entro tre giorni dalla data di presentazione, copia delle domande di iscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « danno comunicazione su supporto informatico, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, entro tre giorni all'INPS e all'INAIL delle iscrizioni al registro ditte »; al secondo periodo, le parole: « dovranno essere trasmesse all'INPS e all'INAIL copia delle domande giacenti presso le citate camere di commercio » sono sostituite dalle seguenti: « le camere di commercio danno comunicazione su supporto informatico all'INPS e all'INAIL delle iscrizioni eventualmente non ancora comunicate »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le domande di iscrizione di cui al comma 1 sono approvate o respinte entro trenta giorni dalla data di presentazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

L'articolo 8 è soppresso.

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. — (Possibilità di modifica delle aliquote dell'ICI per l'anno 1995). — 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 48, i comuni possono deliberare modifiche alle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1995 entro il 30 giugno 1995.

2. Per l'anno 1995, il versamento di acconto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è calcolato in relazione alle aliquote vigenti alla data del 31 maggio 1995; l'eventuale compensazione fra l'ammontare dell'imposta conseguente alle aliquote vigenti alla data predetta e quella relativa all'applicazione delle aliquote deliberate successivamente dal comune, è operata in sede di versamento dell'imposta a saldo ».

All'articolo 10:

al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis) prosciutto cotto;

2-ter) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (ex 01.02), e suina (ex 01.03) »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. All'articolo 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è aggiunto il seguente numero:

“8-bis) ai trasporti delle merci di cui è accertata la provenienza da o la destinazione verso altri Paesi comunitari” »;

al comma 3, nel numero 120) richiamato, dopo la parola: « campeggio », sono inserite le seguenti: « nonchè prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari ».

Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. — (Modifica dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). — 1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'articolo 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale” ».

All'articolo 14:

al comma 1, nel numero 21-bis) richiamato, le parole: « e delle attività connesse » sono sostituite dalle seguenti: « e alle attività connesse »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, primo periodo, le parole: “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 marzo 1995”;

b) al comma 5, primo periodo, le parole: “31 dicembre 1994” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 1995”;

c) al comma 5, primo periodo, le parole: “15 marzo 1995” sono sostituite dalle seguenti: “15 aprile 1995” e le parole: “15 giugno 1995” sono sostituite dalle seguenti: “15 luglio 1995”;

d) al comma 5, alla fine del terzo periodo, le parole: “31 dicembre 1994” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 1995”;

e) al comma 6, primo periodo, le parole: "15 dicembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1995" ».

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

« ART. 14-bis. — (Recupero contributi agricoli). — 1. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è prorogato al 31 dicembre 1995. Conseguentemente fino a tale data sono sospesi i procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati.

2. All'articolo 18, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "1993 e precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "1994 e precedenti" ».

All'articolo 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle cessioni di fabbricati effettuate nei confronti degli utilizzatori in esecuzione di contratti di locazione finanziaria. ».

Dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

« ART. 16-bis. — (Modifiche agli articoli 2, 3 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). — 1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, numero 5), sono aggiunte, in fine, le parole: "si considera destinato a finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione l'impiego di beni per l'effettuazione di operazioni diverse da quelle imponibili ovvero non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni escluse dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, commi primo, quinto e sesto, nonché delle operazioni di cui al terzo comma del presente articolo e all'articolo 3, quarto comma".

b) al terzo comma, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari";

c) al terzo comma, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari" ».

2. All'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o per altre finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione".

3 All'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) dell'articolo 2, per le prestazioni di cui all'articolo 3, primo comma, secondo periodo, per le assegnazioni di cui al terzo comma dell'articolo 3 e per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni, dal valore normale dei beni e delle prestazioni" ».

All'articolo 17, al comma 6, all'alinea, sono premesse le parole: « A decorrere dal 1° gennaio 1996 ».

All'articolo 18:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Detrazioni ai fini IRPEF) »;

al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, le parole: "ridotta del 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ridotta del 20 per cento" ».

Dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

« ART. 19-bis. — (Sanatoria per irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni IVA). — 1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni, che non rilevano ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al 31 dicembre 1994 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di impresa nonchè quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 5 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 giugno 1995 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 maggio 1995; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte di uno degli esemplari.

2. Le pene pecuniarie non si applicano per le violazioni richiamate nel primo periodo del terzo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel terzo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonchè, per le violazioni indicate nei successivi commi. Le pene pecuniarie sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, a seguito di richiesta da parte degli uffici

competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. In caso di mancato o insufficiente versamento si applicano gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno.

3. Sono considerate valide:

a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati non conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonchè per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;

b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, considerate omesse perchè pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorchè ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1994;

c) le dichiarazioni dei redditi di cui alla lettera b) non sottoscritte in violazione del terzo e quarto comma dell'articolo 8 del predetto decreto n. 600 del 1973;

d) le dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, considerate omesse ai sensi dell'articolo 37 dello stesso decreto, a condizione che siano state presentate, ancorchè ad ufficio incompetente, entro il 31 dicembre 1994.

4. Non si applicano le pene pecuniarie previste:

a) dall'articolo 46, primo comma, e dall'articolo 47, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni di cui al comma 3, lettera b);

b) dagli articoli 46, ultimo comma, e 47, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, per le dichiarazioni presentate e pervenute all'ufficio competente con ritardo non superiore ad un mese;

c) dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, per la mancata presentazione della situazione patrimoniale in allegato alla dichiarazione dei redditi;

d) dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ipotesi di versamenti di somme al concessionario incompetente e per le ipotesi di incompletezza della distinta di versamento o del documento di conto corrente postale;

e) dall'articolo 43, commi primo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a condizione che le dichiarazioni siano state presentate entro la data del 15 febbraio 1995;

f) dall'articolo 7, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; le violazioni per le quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma dell'articolo 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978;

g) dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione della ricevuta o di emissione della stessa con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quella reale;

h) dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di mancata emissione dello scontrino fiscale o di emissione dello stesso con indicazione del corrispettivo in misura inferiore a quello reale;

i) dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, limitatamente alle infrazioni diverse da quelle di

omessa presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.

5. Per ciascuno dei periodi di imposta a cui si riferiscono le violazioni indicate al comma 1 è dovuta, con la loro estinzione ad ogni effetto, la somma: a) di lire 1.000.000 per le persone fisiche, per le società semplici e per gli enti non commerciali; b) di lire 1.500.000 per le società commerciali di persone; c) di lire 2.500.000 per le società di capitali e per gli enti commerciali aventi un capitale sociale o un fondo di dotazione inferiore a lire 5 miliardi; d) di lire 5.000.000 per le società di capitali ed enti commerciali aventi un capitale sociale o un fondo di dotazione superiore a lire 5 miliardi, nonché per le società diverse da quelle di cui alle lettere precedenti non residenti e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente dal capitale sociale. La somma deve essere versata entro la stessa data di presentazione dell'istanza ovvero, a richiesta del contribuente, in quattro rate costanti con scadenza, la prima l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza e le altre rispettivamente l'ultimo giorno del sesto, nono e dodicesimo mese successivi alla presentazione dell'istanza. La rateizzazione può essere richiesta se l'importo complessivo supera i tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 10 per cento annuo.

6. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi.

7. Gli uffici competenti devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché l'attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel secondo periodo del comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.

8. I versamenti delle somme di cui al comma 5 sono eseguiti a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751. Le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonché quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni ».

All'articolo 20, al comma 1, le parole: « 26 novembre 1992, n. 462 » sono sostituite dalle seguenti: « 26 novembre 1992, n. 461 ».

All'articolo 22:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tra le riserve ed i fondi in sospensione d'imposta si ricomprendono i fondi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la parte trasferita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del predetto decreto »;

al comma 11, le parole: « in ragione del 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « in ragione del 50 per cento ».

All'articolo 23:

al comma 1, primo periodo, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 18 per cento » e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « L'applicazione dell'imposta deve, comunque, riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea »;

al comma 2, primo periodo, le parole da: « salvo quanto » fino a: « articolo 24 » sono soppresse;

al comma 3, primo periodo, le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 14 per cento »;

al comma 5, ultimo periodo, le parole: « 30 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 1995 ».

All'articolo 25:

il comma 1 è soppresso;

al comma 3, le parole: « nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia comunque utilizzata » sono sostituite dalle seguenti: « nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite. Si applica l'articolo 22, comma 9 ».

All'articolo 26, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli da 23 a 25 si applicano anche alle operazioni di conferimento, effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, i cui atti siano perfezionati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma comunque entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, nonché, per le operazioni di conferimento i cui atti siano stati perfezionati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, alle operazioni di fusione previste dall'articolo 23, comma 4, perfezionate entro il predetto termine. Per tali operazioni come valore dei beni e come valore delle azioni si assume quello iscritto in contabilità in dipendenza del conferimento o della fusione e l'imposta deve essere versata in unica soluzione entro un mese dal perfezionamento dell'atto di conferimento o di fusione. Per le operazioni di conferimento perfezionate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto gli effetti previsti dalle disposizioni dei precedenti periodi non si producono qualora le società destinatarie dei conferimenti effet-

tuati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, partecipino ad una operazione di fusione o di scissione con la società conferente entro l'esercizio successivo a quello nel corso del quale è stato perfezionato il conferimento ».

All'articolo 27, al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: « Per valore normale riferito agli immobili si intende quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Nel caso in cui il valore normale non sia determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ».

All'articolo 28, al comma 1, dopo la parola: « limitatamente » sono inserite le seguenti: « , per ciascun periodo di imposta, ».

All'articolo 31, al comma 1, lettera c), dopo le parole: « l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato » aggiungere la seguente: « o ».

All'articolo 32, al comma 1, lettere a) e b), dopo la parola: « percepiti » sono inserite le seguenti: « al netto delle spese legali sostenute, ».

All'articolo 33, al comma 1, le parole: « ovvero noleggiato a tal fine » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta ».

All'articolo 34:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La presentazione degli elenchi presso gli uffici abilitati può essere effettuata anche a mezzo raccomandata ed in tal caso, ai fini dell'osservanza dei termini, farà fede il timbro postale »;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena pecuniaria non si applica qualora il contribuente provveda spontaneamente, entro i successivi trenta giorni dalla data di presentazione degli elenchi, alla rettifica degli elenchi medesimi »;

al comma 4, le parole da: « 51, 59, 63 e 64 » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « 51, 52, 59, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli uffici doganali possono altresì effettuare i controlli necessari per l'accertamento delle anzidette violazioni nonché delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 52 del medesimo decreto ».

All'articolo 36, al comma 1, dopo le parole: « stato originario » è inserita la seguente: « o ».

All'articolo 38:

al comma 1, le parole: « dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 »;

al comma 5, le parole: « commi 1 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi primo e terzo ».

All'articolo 41:

al comma 1, nell'articolo 3 richiamato, dopo il capoverso 2-ter è aggiunto il seguente:

« 2-quater. Ai fini dell'applicabilità dei criteri di accertamento con adesione di cui

al comma 1, le disposizioni di detto comma vanno interpretate nel senso che le elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria sono effettuate tenendo conto, ai fini della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi, dei soggetti che hanno esposto in dichiarazione ricavi o compensi non superiori all'importo indicato nell'articolo 2435-bis, primo comma, lettera b), del codice civile ».

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il comma 8 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si interpreta come applicabile a tutte le liti in materia, indipendentemente dalla data in cui esse sono sorte o sorgeranno ».

Dopo l'articolo 42, sono inseriti i seguenti:

« ART. 42-bis. — (Sanzioni per irregolarità formali). — 1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, inerenti le infrazioni ed irregolarità formali in materia di indicazione del numero di codice fiscale, sono ridotte del 50 per cento e, se pagate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del 90 per cento.

ART. 42-ter. — (Conciliazione giudiziale in materia di tributi locali). — 1. L'istituto della conciliazione giudiziale di cui all'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si applica anche alle controversie relative all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonchè all'imposta comunale sugli immobili. Non si estende a dette imposte la riserva di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 564 del 1994.

2. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile

1989, n. 144, le parole: "possono essere proposti i ricorsi e le azioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638" sono sostituite dalle seguenti: "possono essere proposti i ricorsi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni".

3. Le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli atti e provvedimenti notificati a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 43, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. All'articolo 7, comma 3, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, l'alinea è sostituito dal seguente: "Per gli autocaravan, in aggiunta alla tassa automobilistica, è dovuta una tassa speciale erariale per i seguenti importi:". La lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, è abrogata. Il comma 3-bis del medesimo articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, è abrogato.

5-ter. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla voce n. 36), dopo la parola: "circolari" è inserita la seguente: "pubbliche" e dopo le parole "delle radio-diffusioni" è inserita la seguente: "pubbliche" ».

All'articolo 44, al comma 1, le parole: « articolo 17, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 17, secondo comma ».

All'articolo 46, del comma 2, le parole da: « I titolari » fino a: « esercente » sono sostituite dalle seguenti: « La società e i soci, i titolari di impresa, i familiari coa-

diuvanti del titolare, i familiari partecipanti all'impresa familiare, esercenti ».

Dopo l'articolo 46, è inserito il seguente:

« ART. 46-bis. — (Ammortamento mutui). — 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1995 le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nonché ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1996, di apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite entro il 30 novembre 1995, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. Si applicano le disposizioni vigenti per l'anno 1992, di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 21, del citato decreto-legge n. 8 del 1993, e successive modificazioni, le quote dei contributi statali previste al comma 1, sono obbligatoriamente destinate in via prioritaria alla contrazione dei mutui da assumere per la procedura del risanamento finanziario, con oneri a totale carico dello Stato nell'am-

bito delle quote stesse; la quota capitaria residua può essere utilizzata per la contrazione di nuovi mutui a totale carico dello Stato ».

All'articolo 47, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione ».

Dopo l'articolo 47, sono inseriti i seguenti:

« ART. 47-bis. — (Vendita dei tabacchi lavorati esteri sequestrati). — 1. Il Ministro delle finanze è autorizzato alla vendita, mediante gara internazionale, dei tabacchi lavorati esteri ricevuti in custodia per effetto dei sequestri relativi ad operazioni di polizia giudiziaria che siano stati convalidati dall'autorità giudiziaria competente.

2. L'acquirente di detti tabacchi deve adottare gli accorgimenti tecnici necessari per la loro identificazione ed assicurarne l'effettiva destinazione e commercializzazione in mercati extracomunitari preventivamente comunicati all'amministrazione stessa.

3. Al fine di garantire la effettiva destinazione e commercializzazione dei tabacchi lavorati alienati in mercati extracomunitari, preventivamente comunicati all'amministrazione finanziaria, l'acquirente, prima del ritiro della merce, deve prestare idonea fidejussione, pari al prezzo di vendita al pubblico in Italia dei corrispondenti prodotti, da svincolare dopo l'avvenuta certificazione dell'autorità competente del Paese di destinazione che il prodotto, nella sua totale quantità, è stato immesso al consumo alle condizioni fiscali e doganali ivi previste e, comunque, non prima di due anni dal ritiro della merce.

4. Qualora siano sottoposti a sequestro sul territorio nazionale quantitativi di tabacchi lavorati esteri provenienti dalla vendita di cui al comma 1, è comminata, a carico dell'aggiudicatario, una sanzione pecuniaria pari a dieci volte il prezzo di vendita dei corrispondenti prodotti commercializzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed il medesimo non può partecipare ad altre gare per la durata di tre anni.

5. Il Ministero delle finanze può richiedere direttamente all'istituto bancario che ha prestato la fidejussione il pagamento, a semplice richiesta, delle pene pecuniarie irrogate, nei limiti della somma garantita.

6. Nel caso di mancata adozione del definitivo provvedimento di confisca, il Ministero delle finanze è tenuto a restituire agli aventi diritto solo la somma realizzata nella vendita, oltre agli interessi nella misura legale.

ART. 47-ter. — (*Liquidazione enti inutili*).

— 1. All'articolo 6, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le parole: "in cui lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale o della maggioranza di esso" sono sostituite dalle seguenti: "controllate dallo Stato".

2. Al primo comma dell'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dopo la parola: "termine" è aggiunta la seguente: "perentorio".

3. All'articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, le parole: "lire 20.000" sono sostituite con le seguenti: "200.000 lire".

4. Allo scopo di accelerare la chiusura delle liquidazioni assunte ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, l'Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (IGED) individua i problemi e i casi nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi determinano situazioni distorsive del corretto andamento delle gestioni liquidatorie. L'IGED segnala i casi al Ministro del tesoro e esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e i problemi stessi.

Ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità o almeno ogni sei mesi, il Ministro del tesoro presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto circa i problemi e le azioni da promuovere per consentire la prosecuzione e chiusura delle gestioni liquidatorie.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'IGED presenta al Ministro del tesoro un programma che, con riferimento alle singole gestioni liquidatorie o alle liquidazioni di gruppi omogenei, preveda in dettaglio le singole operazioni, la loro sequenza, i tempi di attuazione e il risultato anche in termini di razionalizzazione che si intendono conseguire nell'anno in corso e le relative motivazioni. Il programma può altresì prevedere lo schema di massima di operazioni in specifici settori ed il loro risultato, rinviando a una data determinata la presentazione di progetti esecutivi che prevedano in dettaglio le operazioni di cui al primo periodo e le loro modalità. Le eventuali variazioni e aggiornamenti devono essere periodicamente comunicati al Ministro del tesoro. Entro il 30 gennaio di ogni anno, l'Ispettore generale presenta al Ministro del tesoro una relazione nella quale si dà conto in dettaglio dei risultati conseguiti nell'anno precedente, del rispetto del programma di cui al presente comma, nonché delle variazioni che si sono rese necessarie con la loro motivazione. La relazione dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 47-quater. — (*Gestione dei beni culturali*).

— 1. Per la fruizione dei beni artistici, archeologici, librari e archivistici, storici e culturali in genere, fermi restando, per i beni statali, gli obblighi di tutela a carico del personale statale a ciò qualificato e incaricato, possono essere affidati, in tutto o in parte, in gestione a Fondazioni culturali e bancarie, società o consorzi, costituiti a tale fine, i servizi di cui al comma 2 qualora risulti finanziariamente conveniente.

2. I servizi affidabili in gestione ai sensi del comma 1 sono quelli indicati dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14

novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, nonché quelli di accoglienza, di informazione, di guida e assistenza didattica e di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici, di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione dei punti vendita, dei centri di incontro e di ristoro, delle diapoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali, dei servizi di pulizia, di vigilanza, di gestione dei biglietti di ingresso, dell'organizzazione delle mostre e delle altre iniziative promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso.

ART. 47-*quinquies*. — (*Assegno e detrazioni fiscali per il nucleo familiare*). — 1. A partire dal 1° luglio 1995, l'importo dell'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è aumentato, nelle misure stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento al reddito previsto per la determinazione del predetto assegno, nei casi di nucleo comprendente più di due figli. La relativa spesa non può superare negli anni 1995, 1996 e 1997, rispettivamente, l'ammontare annuo di lire 300, 600 e 600 miliardi.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 100 miliardi, 200 miliardi e 200 miliardi, con le maggiori entrate e le minori spese recate dal presente decreto; quanto a lire 200 miliardi, 400 miliardi e 400 miliardi:

a) per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dell'importo autorizzato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 725;

b) per gli anni 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-

1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero del tesoro.

3. Le maggiori detrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, sono prorogate, con le stesse modalità applicative, per gli anni successivi al 1995, tenuto conto della riduzione apportata dal precedente comma 2, lettera a). Al relativo onere, pari a lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.

(*Finalità*).

1. Ai fini del mantenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del limite massimo del ricorso al mercato finanziario per gli anni 1995, 1996 e 1997 stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (*legge finanziaria 1995*), il presente decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 9, contiene esclusivamente disposizioni in grado di comportare maggiori entrate in misura non inferiore a 16.000 miliardi di lire su base annua e riduzione di spesa in misura non inferiore a 8.000 miliardi di lire su base annua per ciascuno degli anni del bilancio triennale.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I
CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA

ARTICOLO 2.

(Riduzione stanziamenti e blocco impegni).

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, con esclusione di quelle preordinate in connessione con accordi internazionali, per regolazioni debitorie e per rate ammortamento mutui, sono ridotte del 20 per cento e comunque fino a concorrenza delle quote non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, e le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed a rate di ammortamento di mutui, salvo quanto disposto dal comma 3, sono ridotti, fino a concorrenza delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

Categoria I – con esclusione del cap. 1001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro 5%

Categoria II – con esclusione di stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi e relativi contributi previdenziali ed assistenziali e ritenute erariali, indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggi, retribuzioni ad aggio ed a contratto privato 6%

Categoria IV – con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle relative al Ministero della difesa 6%

Categoria V – con esclusione dei capitoli 5941, 5964, 5965, 5966, 5967, 5968, 5969 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0), alle università (codice economico 5.7.2. dello stato di previsione dell'Università e della ricerca scientifica) ed all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni e dei danni di guerra (codici economici 5.1.1. e 5.1.2.) 5%

Per l'Ente poste italiane la predetta riduzione del 5 per cento è raggugliata all'importo dei trasferimenti di bilancio nonchè ai compensi convenzionali corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti.

Per il suddetto codice economico 5.7.2. dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la percentuale di riduzione è del 3 per cento.

Categoria IX – limitatamente ai seguenti codici:

a) codice 9.3.0, con esclusione del capitoli 6853, 6857, 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro; 1244, 1245, 4796 e 4797 dello stato di previsione del Ministero della difesa;

b) codice 9.9.0 10%

Categorie X, XI e XII – con esclusione delle spese per danni bellici e pubbliche calamità (codice economico 10.9.1.), del capitolo 7082 dello stato di previsione del

Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché dei trasferimenti alle province ed ai comuni (codice economico 12.5.0) e all'estero (codice economico 12.8.0)	3%
Categoria XIII	10%
Categorie XIV e XVI — con esclusione dei capitoli 9001, 9003 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro	5%

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1995 cessa l'onere, a carico del bilancio dello Stato, relativo all'ammortamento dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), ai sensi dell'articolo 11, comma 22, della legge 22 febbraio 1986, n. 41, e dell'articolo 3, comma 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dall'Ente nazionale idrocarburi (ENI), ai sensi del decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749.

4. Le riduzioni di cui al comma 2, che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.

5. Salvo quanto previsto nel comma 4, le spese, per le quali operano le riduzioni di cui al comma 2, non possono essere incrementate in misura superiore all'1 per cento annuo nel triennio 1996-1998, rispetto agli importi rideterminati per il 1995 ai sensi del medesimo comma 2.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1995 può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della

sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

ARTICOLO 3.

(Interventi sulla finanza locale).

1. Il riequilibrio dei trasferimenti erariali ordinari e consolidati, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettanti a province e comuni, è fissato in sette anni ed è eseguito sulla base delle norme del presente decreto a decorrere dal 1995, a rettifica delle precedenti assegnazioni di tale anno e con le eccezioni di cui al comma 3.

2. Ai fini di riequilibrio è stabilito per ciascun ente un fabbisogno standardizzato per i servizi indispensabili con utilizzo dei parametri monetari e dei determinanti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, fatta esclusione dei servizi relativi alla giustizia. Il fabbisogno è raffrontato alle risorse generali in atto godute e costituite da trasferimenti ordinari e consolidati, all'uopo unificati e per i comuni anche dal provento dell'ICI al 4 per mille con deduzione della perdita per IN-VIM. Dal computo dei contributi consolidati sono esclusi i contributi in favore del comune di Roma, previsti dal comma 26 dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e i contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provin-

ciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 15 novembre 1989, n. 373, in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali. Per il 1995 si utilizzano i dati considerati ai fini delle attribuzioni già comunicate per tale anno.

3. Per il 1995 dal complesso delle risorse erariali è detratta, a vantaggio dello Stato, per le province la somma complessiva di lire 70 miliardi e per i comuni la somma complessiva di lire 600 miliardi. La detrazione è effettuata in proporzione sulle differenze per maggiori risorse godute come definite rispetto a percentuali uniche di riferimento, separatamente per province e comuni. Non sono oggetto di detrazione il provento dell'ICI e i contributi minimi garantiti previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Le detrazioni sono effettuate entro i limiti dei contributi erariali ordinari e consolidati ancora dovuti per il 1995. Sono esclusi dalla detrazione per il 1995 gli enti dissestati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero dell'interno comunica gli importi delle riduzioni entro un mese dalla disponibilità dei dati dei proventi dell'ICI per il 1994.

4. Ferma restando anche per gli anni 1996 e seguenti la riduzione operata ai sensi del comma 3, a decorrere dal triennio 1996-1998 prosegue l'operazione di riallineamento del complesso dei contributi ordinari e consolidati in sei ulteriori anni, elevati a quattordici per gli enti dissestati. A tal fine, sono ricalcolate le percentuali di riallineamento per province e comuni e sono detratte quote delle eccedenze proporzionali alla durata del riequilibrio, contestualmente alla riassegnazione agli enti con situazioni di sottodotazione. Sono fatti salvi i contributi minimi garantiti previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono soppresse le lettere da a) ad e) del comma 4 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

ARTICOLO 4.

(Servizio sanitario nazionale).

1. A decorrere dall'anno 1995, il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 6,6 per cento.

2. Per l'anno 1995, il versamento in acconto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217, emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui al comma 1; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 marzo 1995, sono individuate le modalità di attuazione.

3. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente per gli anni 1995, 1996 e 1997 è ridotto rispettivamente di lire 735 miliardi, lire 1.110 miliardi e lire 1.110 miliardi.

CAPO II

ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E NORME IN MATERIA DI PERSONALE

ARTICOLO 5.

(Collegamento telematico).

1. Fino alla data di attivazione del collegamento telematico di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 17 marzo 1993, n. 63, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono trasmettere all'INPS ed all'INAIL, entro tre giorni dalla data di presentazione, copia delle domande di iscrizione che comportino l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei soggetti interessati. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere trasmesse all'INPS e all'INAIL copia delle domande giacenti presso le citate camere di commercio.

ARTICOLO 6.

(Casellario dei trattamenti pensionistici).

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, sono sostituiti dai seguenti:

« Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il casellario centrale per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici a carico:

a) dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

b) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero;

c) di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;

d) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;

e) di qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare.

Gli enti erogatori di pensione trasmettono annualmente, e trimestralmente per i trattamenti pensionistici da iscrivere o da cancellare in corso d'anno, al casellario centrale dei pensionati i dati e gli elementi necessari per la gestione del casellario stesso su supporto magnetico o per via telematica, secondo le specifiche di acquisizione e di trasmissione elaborate e comunicate agli enti interessati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le comunicazioni annuali al casellario centrale dei pensionati di cui al precedente comma devono essere effettuate entro il 30 novembre di ciascun anno e, relativamente al trattamento di pensione erogato nell'anno 1994, entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni trimestrali al casellario centrale dei pensionati relative alle iscrizioni e cancellazioni devono essere effettuate entro il mese successivo alla scadenza del trimestre stesso.

Entro trenta giorni dalla ricezione dei dati e degli elementi di cui al comma precedente il casellario centrale dei pensionati, mediante l'utilizzo di procedure automatizzate, individua i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici e fornisce le necessarie informazioni agli enti erogatori interessati.

Nei confronti dei soggetti che percepiscono due o più trattamenti pensionistici erogati da enti diversi, il conguaglio previsto dal terzo comma dell'articolo 23 e dal secondo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è effettuato, sull'ammontare complessivo dei trattamenti pensionistici, dall'ente che eroga il trattamento di maggior importo.

Alla raccolta e conservazione dei dati e degli elementi relativi al trattamento pensionistico ed alle ritenute operate alla fonte ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed alla successiva trasmissione agli enti erogatori interessati, provvede il casellario centrale dei pensionati sulla base delle informazioni periodicamente ricevute dagli enti stessi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche ai fini del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. ».

ARTICOLO 7.

(Comunicazioni obbligatorie).

1. La mancata trasmissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli elementi necessari per l'impianto del casellario centrale dei pensionati — di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31

dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni — entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la mancata comunicazione entro novanta giorni dalla liquidazione delle prestazioni, delle notizie relative ai singoli pensionati, configura omissione di atti d'ufficio da parte del legale rappresentante dell'ente o organismo tenuto alle comunicazioni.

2. Ferme restando le responsabilità previste al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno nominati commissari *ad acta* per la trasmissione delle informazioni omesse.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1 saranno effettuate a mezzo di collegamenti telematici, ove gli enti dispongano di adeguate strutture informatiche, ovvero a mezzo supporto magnetico secondo modalità da stabilire di comune accordo.

4. L'ottavo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è abrogato.

ARTICOLO 8.

(Personale pubblico).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 6, 11, 12 e 13, ed all'articolo 4, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono abrogate.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 7, primo e secondo periodo, e 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano per l'anno 1995.

3. Per il 1995 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di assumere personale, anche a tempo determinato, compreso quello appartenente alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, fatte salve le assunzioni per mobilità nei limiti del 50 per cento delle cessazioni, le assunzioni di personale sani-

tario delle unità di terapia intensiva e di rianimazione, di magistratura, nonché le assunzioni del personale di polizia e di quello militarizzato di cui al primo periodo del comma 9, del personale di cui al secondo periodo del comma 9 e del personale di cui al comma 10 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; il divieto non si applica alle assunzioni di soggetti vincitori di concorso, già dipendenti di pubbliche amministrazioni.

4. Gli enti locali territoriali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e le camere di commercio che non versino in condizioni di squilibrio finanziario, a decorrere dal 1° luglio 1995, previa rideterminazione della propria dotazione organica e nei limiti delle relative disponibilità finanziarie, possono procedere ad assunzioni nel limite delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno solare precedente.

5. Nel comma 14 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole nel primo periodo: « , possono parimenti dare comunicazioni di tali vacanze » sono sostituite dalle seguenti « , danno parimenti comunicazione di tali vacanze ».

6. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, il dipendente pubblico eccedente, previo suo assenso, può essere trasferito in altra pubblica amministrazione a richiesta di quest'ultima.

7. Dalla data di costituzione dell'Ente poste italiane, stabilita in base al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e fino alla trasformazione dell'ente stesso in società per azioni, ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni contenute nel regio decreto 16 giugno 1934, n. 1275, modificato ed integrato dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350, e dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

CAPO III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE AREE DEPRESSE

ARTICOLO 9.

(Mutui per lo sviluppo).

1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 540 miliardi per l'anno 1996.

2. A valere sul limite di impegno di cui al comma 1 il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito nazionale ed esteri, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato.

3. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 2 sono destinate al mantenimento e allo sviluppo della base produttiva nonché al potenziamento della dotazione infrastrutturale nelle aree di cui al comma 1. Al riparto delle somme stesse tra le predette finalità provvede il CIPE, che individua altresì, con riferimento all'utilizzo di tutte le risorse che si rendono disponibili per lo scopo, le modalità dell'intervento pubblico in favore del settore produttivo. A tale fine dovranno tra l'altro essere disciplinati meccanismi e procedure per l'automatica applicazione dei benefici e previste misure idonee a favorire, anche attraverso un apposito fondo di garanzia, il consolidamento delle passività delle piccole e medie imprese, in linea con quanto disposto dall'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede per gli anni 1996 e 1997 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo

9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero del tesoro.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA

SEZIONE I

MODIFICHE DI ALIQUOTE E DI TABELLE

ARTICOLO 10.

(Variazioni di aliquote).

1. Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura del 9 e del 13 per cento sono elevate, rispettivamente, al 10 e al 16 per cento.

2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta:

a) al 4 per cento per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici e dei medicinali da banco o di automedicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, di sostanze farmaceutiche e di articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;

b) al 16 per cento per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di:

1) carni e parti commestibili, compresi la ventresca e il lardo, degli animali della specie bovina e suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (vv.dd. ex 02.01 - ex 02.05 - ex 02.06);

2) salsicce, salami e simili di carni totalmente o parzialmente suine (v.d. ex 16.01).

3. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 120) è sostituito dal seguente: « 120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio; » ed è aggiunto il seguente numero: « 123-bis) servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; ».

4. È abrogato il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

5. Gli aumenti di aliquote disposti nella presente sezione non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il giorno antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti dei soggetti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto entro il 31 dicembre 1995.

6. Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente alle aliquote del 10 per cento e del 16 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, rispettivamente, del 9,10 per cento e del 13,80 per cento o, in alternativa, dividendolo, rispettivamente, per 110 e per 116, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

ARTICOLO 11.

(Servizio telegrafico nazionale).

1. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 16) è sostituito dal seguente: « 16) le prestazioni relative ai servizi postali; ».

ARTICOLO 12.

(Applicazione dell'imposta sulle importazioni di supporti informatici).

1. All'articolo 69, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per i supporti informatici, contenenti programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti. ».

ARTICOLO 13.

(Acquisti effettuati da ambasciate e organizzazioni internazionali).

1. Nell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorchè le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore ad un milione di lire; per gli enti indicati nel numero 1), tuttavia, le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorchè il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. ».

ARTICOLO 14.

(Costruzioni rurali).

1. Il numero 21-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: « 21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e delle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorchè non ultimate, purchè permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'arti-

colo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; ».

SEZIONE II

MISURE ANTIELUSIVE

ARTICOLO 15.

(Applicazione dell'imposta sui corrispettivi delle cessioni dei fabbricati).

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto non si procede a rettificazione del corrispettivo delle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C, salvo che da atto o documento il corrispettivo risulti di maggiore ammontare, se lo stesso è indicato nell'atto in misura non inferiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Qualora l'immobile non sia ancora iscritto in catasto con attribuzione di rendita, si applicano le disposizioni in materia di procedura di accatastamento degli immobili urbani di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, con esclusione di quelle recate dall'ultimo periodo del comma 1. L'ufficio tecnico erariale invia, a norma del comma 2 del suddetto articolo 12, il certificato catastale anche alle parti contraenti. In tale caso nel termine di dieci giorni dal ricevimento del certificato il cedente può emettere fattura per l'importo eccedente l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.

2. L'ufficio del registro comunica all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente se il contribuente non si è avvalso delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, ovvero se il corrispet-

tivo della cessione risulta inferiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 16.

(Applicazione dell'imposta sui contributi previdenziali).

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto concorrono a formare la base imponibile le maggiorazioni, riportate al corrispettivo, delle quali è prevista la rivalsa per legge, addebitate dai soggetti iscritti in albi professionali a titolo di contributo integrativo dovuto alla cassa di previdenza e di assistenza di appartenenza. Tuttavia, le maggiorazioni non rilevano ai fini della determinazione del predetto contributo integrativo.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE

ARTICOLO 17.

(Modificazioni aliquote accise).

1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:

a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) da lire 1.019.050 a lire 1.111.490 per 1000 litri;

b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) da lire 911.040 a lire 1.003.480 per 1000 litri;

c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento da lire 344.560 a lire 415.990 per 1000 litri;

d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69) da lire 676.040 a lire 747.470 per 1000 litri;

e) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione da lire 515.240 a lire 591.640 per 1000 kg e per combustione da lire 282.820 a lire 359.220 per 1000 kg.

2. L'aliquota agevolata degli oli da gas o gasolio per uso agricolo di cui al punto 6 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come sostituito dall'articolo 2-*undecies*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è aumentata dal 13 al 30 per cento dell'aliquota normale.

3. Gli aumenti stabiliti nel comma 1 si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale; l'aumento dell'aliquota di cui al comma 2 si applica anche alle quantità di gasolio giacenti alla stessa data presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10, come sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777, della legge 11 maggio 1981, n. 213.

4. Le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano per combustione per usi civili sono aumentate nelle seguenti misure:

a) usi domestici di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986: da lire 50 a lire 86 al mc;

b) usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: da lire 115 a lire 151 al mc;

c) altri usi civili: da lire 296 a lire 332 al mc.

5. Per i consumi di gas metano effettuati nel territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel

Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano i seguenti aumenti:

a) da lire 38 a lire 74 per gli usi di cui alle lettere a) e b) del comma 4;

b) da lire 202 a lire 238 per gli altri usi civili.

6. Le aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica sono stabilite, per ogni KWH di energia impiegata, nelle seguenti misure:

a) lire 9,10 per qualsiasi applicazione nelle abitazioni. I consumi di energia elettrica nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 KW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo di cui alla tabella A-2, punto 1, lettera a), allegata al provvedimento n. 15 del 14 dicembre 1993 del CIP sono esenti dall'imposta;

b) lire 4,10 fino a 200 mila KWH di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile, per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dall'abitazione. È soppresso il trattamento agevolato previsto per i consumi di energia elettrica esonerati dall'applicazione del sovrapprezzo termico.

7. I criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione della giunta del CIP, citata nel comma 6, lettera a), per la determinazione dei prezzi relativi alle forniture per usi domestici, con potenza impegnata fino a 3 KW, effettuate nell'abitazione di residenza anagrafica dell'utente, quando il consumo mensile risulti superiore ai limiti di 150 KWH per le utenze fino a 1,5 KW e di 220 KWH per quelle oltre 1,5 e fino a 3 KW, valgono anche ai fini dell'applicazione dell'imposta erariale di consumo e delle relative addizionali. Le somme relative ai maggiori proventi delle addizionali affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e restano acquisite all'erario.

8. Le aliquote d'imposta stabilite nei commi 4, 5 e 6 si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente

ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando costante il consumo nel periodo. Lo stesso criterio si applica anche per individuare i consumi da assoggettare alla nuova imposizione da parte delle aziende non distributrici di energia elettrica.

9. L'imposta di consumo sugli oli lubrificanti è aumentata da lire 1.040.000 a lire 1.260.000 per tonnellata.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRPEF, IRPEG E DI IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE

ARTICOLO 18.

*(Riduzione della detrazione per oneri
ai fini IRPEF).*

1. Negli articoli 13-bis, comma 1, 110-bis, comma 1, 113, comma 2-bis, 114, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « 27 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22 per cento ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 19.

(Aumento dell'aliquota dell'IRPEG).

1. Nell'articolo 91, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole « 36 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 37 per cento ».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I versamenti in acconto dovuti dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuati tenendo conto dell'aumento di cui al comma 1.

ARTICOLO 20.

*(Acconto dell'imposta sul patrimonio netto
delle imprese).*

1. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 1995 è dovuto l'acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 462, e al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, in misura pari al 35 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, nei termini e con le modalità previste per le imposte sui redditi.

SEZIONE II

MISURE IN MATERIA DI TASSAZIONE DELLE IMPRESE

ARTICOLO 21.

(Fusioni e scissioni societarie).

1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995 si considerano fiscalmente riconosciuti a condizione che venga corrisposta, nei termini indicati nel comma 3, una somma pari al 20 per cento dei maggiori valori di cui si intende ottenere il predetto riconoscimento. Relativamente ai maggiori valori per i quali non ci si avvalga delle disposizioni del presente

articolo resta impregiudicato il regime tributario che sarebbe altrimenti applicabile.

2. Le somme corrisposte in applicazione della disposizione del comma 1 sono indecubili e possono essere imputate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo delle somme stesse.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni previste dal comma 1 devono chiederne l'applicazione con apposita istanza da presentare all'ufficio delle entrate competente per territorio e versare il 60 per cento delle somme dovute entro il 30 giugno 1995 e la restante parte in due quote di pari importo, scadenti rispettivamente il 20 dicembre 1995 e il 28 febbraio 1996. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte su redditi.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 22.

(Imposte sostitutive su riserve o fondi in sospensione di imposta).

1. Le riserve e i fondi in sospensione d'imposta, ad esclusione di quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento e di quelli indicati nei commi successivi, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 20 per cento.

2. I saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul

reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 3 per cento.

3. Le riserve e i fondi di cui al comma 1 e i saldi attivi di cui al comma 2, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società o dell'ente e, in caso di distribuzione, non sono soggetti alla maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In caso di distribuzione dei predetti saldi attivi non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

4. Nei confronti dei soggetti che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dell'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, la differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al 20 per cento. Come valore delle azioni o quote si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento, si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche nei confronti delle società di assicurazioni che hanno effettuato operazioni di concentrazione previste dall'articolo 79 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

6. Il credito d'imposta di cui all'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è

ridotto al 25 per cento, qualora la distribuzione dell'ammontare corrispondente alle riserve o fondi di cui al comma 1, e ai saldi attivi di cui al comma 2, al netto dell'imposta sostitutiva, sia deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e quella corrispondente alle riserve o fondi di cui al comma 4, entro il terzo esercizio successivo; in tali casi la società che distribuisce le riserve o i fondi deve rilasciare al percipiente un apposito certificato dal quale risultino gli utili per i quali spetta il credito di imposta in misura ridotta.

7. Nel caso in cui le azioni o quote ricevute, il cui costo sia stato aumentato ai sensi del comma 4, vengono cedute a titolo oneroso, assegnate ai soci, destinate al consumo personale o familiare dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ha riguardo, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, al costo delle azioni o quote prima dell'aumento stesso. All'impresa o alla società che ha effettuato le predette operazioni è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile alle azioni o quote che formano oggetto delle operazioni stesse.

8. Nell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «La fusione tra società che hanno posto in essere operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dell'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e dell'articolo 79 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, non costituisce realizzazione della plusvalenza ancora in sospensione di imposta, a condizione che detta plusvalenza trovi evidenza in una riserva che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite. ».

9. Relativamente alle fusioni indicate nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 8 del presente articolo, poste in essere in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la plusvalenza in sospensione di imposta non si considera realizzata a condizione che la riserva ivi prevista risulti evidenziata nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo possono essere applicate anche alla predetta riserva.

10. Le imposte sostitutive indicate nei precedenti commi sono indeducibili e possono essere computate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva stessa.

11. L'applicazione delle imposte sostitutive va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministro delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imposte sostitutive vanno versate entro il 30 giugno 1995; a richiesta del contribuente tale versamento può essere effettuato in ragione del 60 per cento entro il predetto termine e, per la differenza, in parti uguali entro il 31 gennaio 1996 e il 30 aprile 1996, maggiorata degli interessi nella misura del 9 per cento annuo. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte sostitutive nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

SEZIONE III

MISURE SUGLI ENTI CREDITIZI

ARTICOLO 23.

(Società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218).

1. Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5,

della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare in tutto o in parte un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella misura del 20 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti, ad esclusione dei titoli diversi dalle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie nonchè dell'avviamento, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 24, la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è riferibile a decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato nel comma 1. La stessa differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o società conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra società, la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata altresì costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima società.

3. Le società di cui al comma 1 possono applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non è riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o società conferente.

4. Se la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si è fusa con la società conferente l'imposta sostitutiva è applicata sulla differenza tra il valore dei beni della società

conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2.

5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta con apposita istanza su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'imposta sostitutiva va versata entro il 30 giugno 1995; il versamento può essere effettuato in ragione del 60 per cento entro la stessa data e, per la differenza, in parti uguali, entro il 31 gennaio 1996 ed il 30 aprile 1996, maggiorata degli interessi nella misura del 9 per cento annuo.

ARTICOLO 24.

(Società che hanno eseguito conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218).

1. Nei confronti delle società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, in tutto o in parte, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 23, ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 20 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non è considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle società conferitarie.

ARTICOLO 25.

(Determinazione delle plusvalenze o minusvalenze).

1. Nel caso in cui le azioni ricevute a seguito dei conferimenti nonchè i beni i cui costi fiscalmente riconosciuti sono stati aumentati ai sensi degli articoli 23 e 24 vengano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si ha riguardo, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, al costo dei beni prima dell'aumento stesso. Ove le operazioni considerate siano poste in essere dalla società che ha richiesto l'applicazione delle disposizioni della presente sezione, alla stessa è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile ai beni che formano oggetto delle operazioni medesime.

2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotto al 25 per cento qualora la distribuzione dell'ammontare corrispondente alle riserve o fondi che si considerano assoggettati ad imposta sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. In tal caso la società che distribuisce le riserve o fondi deve rilasciare al percipiente un apposito certificato dal quale risultino gli utili per i quali spetta il credito d'imposta in misura ridotta.

3. Per le società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la successiva fusione con la società conferitaria non costituisce realizzo della plusvalenza ancora in sospensione d'imposta, a condizione che detta plusvalenza trovi evidenza in una riserva che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia comunque utilizzata.

ARTICOLO 26.

(Disposizioni attuative).

1. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva stessa. Non concorrono a formare il reddito le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell'onere relativo all'imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni dell'articolo 23.

2. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva nonchè per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

3. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli da 23 a 25 si applicano anche alle operazioni di conferimento, effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, i cui atti siano perfezionati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto ma comunque entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489. Per tali operazioni come valore dei beni e come valore delle azioni si assume quello iscritto in contabilità in dipendenza del conferimento e l'imposta deve essere versata in un'unica soluzione entro un mese dal perfezionamento dell'atto di conferimento. Per le stesse operazioni gli effetti previsti dalle disposizioni dei precedenti periodi non si producono qualora le società destinatarie dei conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, partecipino ad una operazione di fusione o di scissione con la società conferente entro l'esercizio successivo a quello nel corso del quale è stato perfezionato il conferimento.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 23 a 26 del presente decreto.

SEZIONE IV

MISURE ANTIELUSIVE

ARTICOLO 27.

(Società di comodo).

1. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non operative se hanno meno di cinque dipendenti e se dal conto economico risultano ricavi, incrementi di rimanenze nonché proventi, esclusi quelli straordinari, inferiori a lire 800 milioni ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi. Per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si considerano soltanto i ricavi e gli incrementi delle rimanenze. La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di proventi e di rimanenze nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano:

a) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;

b) ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;

c) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;

d) alle società in amministrazione controllata o straordinaria;

e) alle società che entro il 31 maggio 1995 abbiano formalmente deliberato lo scioglimento o la trasformazione in società commerciali di persone.

2. Fino al 31 dicembre 1995 le assegnazioni a singoli soci, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995 dalle società non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1994 e da quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo d'imposta, sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili si rendono applicabili anche le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per ciascun tributo nonché l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta al 50 per cento; in tale ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni immobili, la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, nonché per le assegnazioni di beni di diversa natura, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni dei beni di cui all'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al predetto testo unico, si applicano le imposte nella misura e con le modalità previste dal medesimo testo unico ovvero dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e dai decreti legislativi 21 dicembre 1990, n. 398 e 30

dicembre 1992, n. 504. Ai fini delle imposte sui redditi il valore normale dei beni assegnati è assoggettato, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto, ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella misura dell'8 per cento. Il pagamento potrà essere effettuato in dodici rate mensili a decorrere dalla data di assegnazione dei beni. »;

b) nel comma 4 è soppressa la parola « predetta »;

c) nel comma 5, prima delle parole « Ai fini di cui all'articolo 81 » è inserito il seguente periodo: « Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore normale dei beni assoggettati all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 2 si considera pari a quello iscritto nell'ultimo bilancio della società di cui è stato deliberato lo scioglimento. »;

d) nel comma 6 le parole « Fermo l'ordinario potere di accertamento e salva, comunque, la prova contraria, per le società non operative di cui al comma 1, è escluso il riporto a nuovo delle perdite e si presume che il reddito imponibile » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo l'ordinario potere di accertamento, per le società non operative di cui al comma 1, si presume che il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al primo periodo. »;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Qualora il reddito dichiarato dalle società che si presumono non operative risulti inferiore a quello minimo di cui al comma 6, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente il reddito in misura pari a quella presunta anche mediante l'applicazione delle disposizioni di

cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tale accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1. I motivi non adottati in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. ».

ARTICOLO 28.

(Svalutazioni e perdite derivanti da società collegate estere).

1. Al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: « Le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito derivanti dalle partecipazioni nelle società indicate nel periodo precedente sono deducibili limitatamente all'ammontare che eccede quello dei relativi utili non concorrenti a formare il reddito ai sensi del presente comma. ».

2. La disposizione del comma 1 si applica per le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito i cui presupposti di deducibilità si verificano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e relativamente agli utili percepiti da tale data.

ARTICOLO 29.

(Perdite di impresa).

1. All'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 79. ».

2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in relazione alle perdite dichiarate in precedenti periodi di imposta.

3. È abrogato il comma 10 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

ARTICOLO 30.

(Trasferimento di sede all'estero).

1. Dopo l'articolo 20 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente articolo:

« Art. 20-bis. 1. Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in

una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali si applica l'articolo 16, comma 1, lettera g).

2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione. ».

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite specifiche modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20-bis del testo unico indicato nel comma 1, mediante approvazione di appositi modelli e dei relativi allegati, per la indicazione dei beni e degli altri elementi patrimoniali e reddituali relativi all'impresa e di quelli attribuiti alla stabile organizzazione. Con lo stesso decreto possono essere individuate idonee misure cautelari o di garanzia per il pagamento delle imposte dovute anche a seguito di rettifica delle dichiarazioni o di accertamenti effettuati ai fini delle imposte sul reddito.

ARTICOLO 31.

(Spese di rappresentanza degli esercenti arti e professioni).

1. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dopo le parole « esclusi gli immobili » sono aggiunte le seguenti: « e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5 ».

Nello stesso comma è aggiunto in fine il seguente periodo: « Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi »;

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonchè quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati »;

c) al comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonchè quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare. ».

2. Le disposizioni contenute nel comma 1, lettere a) e c), si applicano per le spese sostenute e per i beni ivi indicati, acquistati dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 32.

(Transazioni e somme risarcitorie).

1. All'articolo 16, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonchè le somme e i valori comunque percepiti, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti

dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro »;

b) nella lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonchè, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; ».

2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano alle somme e ai valori percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 33.

(Rimborsi per trasferte).

1. Nell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato a tal fine, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore *diesel*. ».

2. Nell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: « Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori

dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'articolo 62. ».

3. Gli importi di lire 60.000 e 100.000 indicati nell'articolo 48, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentati rispettivamente a lire 90.000 e lire 150.000.

4. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano alle spese sostenute per trasferte effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, possono essere adeguati annualmente gli importi di cui agli articoli 48, comma 4, e 62, comma 1-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

CAPO IV

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE

SEZIONE I

MODELLI INTRASTAT

ARTICOLO 34.

(Elenchi riepilogativi).

1. Gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e quelli incaricati del controllo degli elenchi stessi, se rilevano omissioni, irregolarità od inesattezze nella loro compilazione, provvedono direttamente all'integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente; se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la disponibilità dei dati esatti, inviano richie-

sta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un ufficio doganale abilitato ovvero a comunicare all'ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarità e le inesattezze riscontrate.

2. L'omessa presentazione degli elenchi è punita con la pena pecuniaria da lire un milione a lire quattro milioni per ciascun elenco; la misura della sanzione è raddoppiata in caso di omessa presentazione entro il termine fissato nella richiesta di cui al comma 1. Si applica una soprattassa pari al 20 per cento della pena pecuniaria minima se l'elenco è presentato entro trenta giorni dalla scadenza.

3. L'omissione, l'irregolarità o l'inesattezza nella compilazione di ciascuna riga degli elenchi di cui al comma 1 è punita con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire duecentomila; la misura della sanzione è raddoppiata in caso di mancata adesione entro il termine fissato nella richiesta di cui al comma 1. L'ammontare delle sanzioni complessivamente irrogate per ciascun elenco non può comunque superare il massimo della pena irrogabile per la mancata presentazione dello stesso, raddoppiata in caso di mancata adesione entro il termine fissato nella richiesta di cui al comma 1. Tuttavia la pena pecuniaria non si applica se i dati mancanti o inesatti, purchè integrati o corretti a norma del comma 1, risultino privi di rilevanza o comunque siano da ritenere non imputabili al contribuente.

4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, previa comunicazione da parte della Guardia di finanza o degli altri uffici abilitati dell'Amministrazione finanziaria delle violazioni da essi rilevate. Ai fini dell'accertamento delle omissioni e delle irregolarità di cui ai commi precedenti e per le relative controversie si applicano le disposizioni previste dagli articoli 51, 59, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; ai fini anzidetti, anche agli uffici doganali competono i poteri di cui all'articolo 52 del medesimo decreto.

5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, i cui limiti edittali sono ridotti alla metà nei casi di ottemperanza all'invito di cui al comma 1; si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3 per i casi ivi previsti.

6. Sono abrogati il comma 7 dell'articolo 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ed il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

ARTICOLO 35.

(Regolarizzazione degli elenchi presentati).

1. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni sanzionatorie di carattere tributario richiamate nell'articolo 34, per l'omessa presentazione e per le omissioni, irregolarità ed inesattezze nella compilazione degli elenchi riepilogativi, commesse e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la pena pecuniaria nella misura di quattrocentomila per ciascun elenco; tale misura è ridotta alla metà nei casi di violazioni non ancora contestate alla data anzidetta, sempre che le stesse siano spontaneamente regolarizzate dal trasgressore mediante presentazione degli elenchi omessi o rettificati entro il 31 maggio 1995 agli uffici competenti a riceverli. Le pene pecuniarie nella misura sopra indicata si applicano a condizione che al loro versamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si provveda entro il 31 maggio 1995 e, in tal caso, se le violazioni hanno anche rilevanza statistica, non sono applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34. La pena pecuniaria non si applica nei casi di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 34. Resta salva

per il trasgressore la facoltà di optare, ove ne ricorrano le condizioni, per la definizione della violazione ai sensi dell'articolo 2-*quinqüies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.

2. Gli uffici, in sede di controllo degli elementi in proprio possesso o acquisiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 34, nonchè per le violazioni definite ai sensi dell'articolo 2-*quinqüies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, possono, ove occorra, invitare i trasgressori a comunicare i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarità e le inesattezze riscontrate; in tali casi la mancata ottemperanza all'invito entro trenta giorni dal ricevimento comporta l'applicabilità della pena pecuniaria in misura non inferiore a lire un milione e non superiore a lire quattro milioni per ciascun elenco, ovvero in misura non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecentomila se l'omissione, l'irregolarità o l'inesattezza riguarda la compilazione di singole righe; in ogni caso l'ammontare delle sanzioni complessivamente irrogate per ciascun elenco non può superare l'importo di lire quattro milioni.

SEZIONE II

*REGIME SPECIALE PER I RIVENDITORI DI BENI USATI,
DI OGGETTI D'ARTE, DI ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE*

ARTICOLO 36.

(Base imponibile).

1. Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario previa riparazione, nonchè degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo

dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Si considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonchè i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del presente comma.

2. I soggetti che esercitano il commercio a norma del comma 1 possono optare per l'applicazione del regime ivi previsto anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari.

3. I soggetti che applicano il regime speciale di cui ai precedenti commi possono, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli I e II del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dandone comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella relativa dichiarazione annuale.

4. I soggetti che applicano l'imposta secondo le disposizioni del comma 1 non possono detrarre l'imposta afferente l'acquisto, anche intracomunitario, o l'importazione dei beni usati, degli oggetti d'arte e di quelli d'antiquariato o da collezione, compresa quella afferente le prestazioni di riparazione o accessorie; se hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3 la detrazione spetta, ma con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione assoggettata a regime ordinario, previa annotazione, nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della fattura o bolletta doganale relativa al bene acquistato o importato, ed è esercitata nella liquidazione in cui tale operazione è computata.

5. La differenza di cui al comma 1 è stabilita in misura pari:

a) al 60 per cento del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d'arte dei

quali il prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza, ovvero non è determinabile;

b) al 50 per cento del prezzo di vendita, per i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante; la percentuale è ridotta in ogni caso al 25 per cento se trattasi di prodotti editoriali.

6. Il margine di cui al comma 1 è determinato globalmente, in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento, per le attività di commercio diverse da quelle indicate nel comma 5, lettera b), di veicoli usati, francobolli, monete e altri oggetti da collezione, nonchè per le cessioni di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche, di confezioni di materie tessili e comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, di libri, nonchè di qualsiasi altro bene, se di costo inferiore ad un milione di lire. In caso di cessione all'esportazione o di cessione a questa assimilata, il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale l'esportazione è effettuata. Se l'ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l'eccedenza può essere computata nella liquidazione relativa al periodo successivo. Non è consentita l'opzione di cui al comma 3.

7. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze la disposizione di cui al comma 5, lettera b), può essere estesa, per esigenze di accertamento, ad altri settori di attività e la disposizione di cui al comma 6 può essere estesa ad altre attività o operazioni per le quali l'applicazione del regime ordinario del margine rende difficile la determinazione dell'imposta dovuta.

8. L'opzione di cui al comma 2 deve essere comunicata all'ufficio nella dichiara-

razione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività. Essa ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.

9. Le cessioni dei beni indicati nel comma 1 sono soggette alla disciplina stabilita nel presente articolo, con esclusione di quella di cui al comma 6, anche se effettuate da soggetti che non esercitano attività di commercio degli stessi.

10. Agli effetti della presente sezione i mezzi di trasporto costituiscono beni usati se considerati tali a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le cessioni di mezzi di trasporto usati effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, ovvero dell'imposta di registro, nè della addizionale regionale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Gli emolumenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 1° settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1994, sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni non conseguenti a trasferimenti di proprietà.

ARTICOLO 37.

(Operazioni con l'estero e volume d'affari).

1. Per i soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 36 la differenza ivi prevista è non imponibile in caso di cessione ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e in caso di cessione ai sensi degli articoli 38-*quater*, 71 e 72 dello stesso decreto.

2. Gli acquisti dei beni di cui all'articolo 36, assoggettati al regime ivi previsto nello Stato membro di provenienza, non sono considerati acquisti intracomunitari. Per le cessioni degli stessi beni non si applicano le disposizioni degli articoli 40, comma 3, 41 e 58, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

3. Agli effetti del calcolo della percentuale del 10 per cento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, si tiene conto degli ammontari delle differenze di cui al comma 1, al netto delle operazioni di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nel volume d'affari si tiene conto dell'ammontare imponibile di tutte le operazioni di cui all'articolo 36 registrate per l'anno.

4. Salvo quanto disposto nel comma 3, per i soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 36 il volume d'affari è costituito dall'ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari, al netto dell'imposta relativa al margine.

ARTICOLO 38.

(Fatturazione e registrazione).

1. I soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 36, nella fattura non possono indicare l'ammontare dell'imposta separatamente dal corrispettivo. Ferma restando, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'emissione della fattura e la registrazione a norma dell'articolo 23 dello stesso decreto sono comunque obbligatorie per le operazioni di cui all'articolo 36, comma 3, del presente decreto.

2. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 dell'articolo 36, tranne quelli di cui al comma 9 dello stesso articolo, devono annotare in un apposito registro gli acquisti e le cessioni

dei beni ivi considerati con l'indicazione della data della relativa operazione, della natura, qualità e quantità dei beni acquistati o ceduti, del prezzo di acquisto, al lordo dell'eventuale imposta, e del corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativa alla cessione, nonché della differenza tra tali ultimi importi. Le annotazioni relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalità e nei termini di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; quelle relative agli acquisti, con riferimento alla relativa data, devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita. L'ammontare complessivo delle differenze positive relative alle operazioni di acquisto e rivendita del periodo di riferimento, distinto per aliquota, deve essere annotato separatamente nel registro di cui all'articolo 24 del citato decreto n. 633 del 1972, ai fini della liquidazione dell'imposta a norma degli articoli 27 e 33 dello stesso decreto ed entro il termine ivi previsto.

3. I contribuenti che determinano la differenza imponibile a norma dell'articolo 36, comma 5, devono annotare i corrispettivi delle operazioni effettuate nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, per quanto concerne gli acquisti di beni destinati alla rivendita, numerare e conservare la relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 39 dello stesso decreto, con esonero dall'obbligo della loro registrazione.

4. I contribuenti che applicano la disciplina di cui all'articolo 36, comma 6, devono annotare in un registro gli acquisti dei beni ivi considerati con l'indicazione della natura, qualità e quantità degli stessi e del relativo corrispettivo. Le cessioni devono essere annotate in un registro con l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti, dei relativi corrispettivi, comprensivi dell'imposta e distinti per aliquota. Le annotazioni devono essere eseguite nei termini di cui al comma 2, secondo periodo. Se i beni sono soggetti ad aliquote diverse, gli imponibili da assog-

gettare alle corrispondenti aliquote sono determinati in base al rapporto tra i corrispettivi soggetti alla stessa aliquota e l'ammontare complessivo dei corrispettivi annotati per il periodo di riferimento.

5. Le omissioni o inesattezze nelle annotazioni nei registri di cui ai commi 2, 3 e 4, sono equiparate agli effetti dell'applicazione delle sanzioni alle corrispondenti violazioni punite a norma dei commi 1 e 3 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

ARTICOLO 39.

(Aliquota).

1. A decorrere dal 1° aprile 1995, per le importazioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, nonché per le cessioni degli oggetti d'arte, di cui alla lettera a) dell'allegato stesso, effettuate dagli autori, o dai loro eredi o legatari, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.

ARTICOLO 40.

(Decorrenza).

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle cessioni, effettuate a decorrere dal 1° aprile 1995, relative ai beni di cui all'articolo 36, comma 1, acquistati o importati a decorrere dalla stessa data. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 36, comma 1, che risultino esistenti, giusta apposito inventario, alla data del 31 marzo 1995, la base imponibile è determinata a norma dell'articolo 36, comma 5, ma la percentuale è in ogni caso stabilita in misura pari al 50 per cento del prezzo di vendita, ferma restando la percentuale ivi prevista per i prodotti editoriali. L'inventario dei beni esistenti alla predetta data, distinti per gruppi merceologici, deve essere sottoscritto e presentato per la vidimazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto; la vi-

dimazione può essere eseguita anche dall'ufficio del registro o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Per quanto non è diversamente disposto nella presente sezione si applicano, anche per quanto concerne le sanzioni, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

CAPO V

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE PENDENZE FISCALI

ARTICOLO 41.

(Accertamento con adesione per anni pregressi).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

« 2-bis. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con esclusione di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nonchè gli effetti derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni IVA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo della maggiore imposta dovuta in base all'accertamento con adesione per anni pregressi. L'accertamento con adesione previsto dal presente articolo non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

2-ter. I soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,

n. 22, a condizione che venga presentata la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 12, del predetto decreto-legge, possono effettuare il pagamento delle somme dovute in virtù dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo in due rate di pari importo, di cui la prima da versare entro i termini previsti nel regolamento indicato al comma 2, e la seconda, senza interessi, entro i sei mesi successivi. ».

ARTICOLO 42.

(Conciliazione giudiziale).

1. All'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto con l'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

« 4-bis. La conciliazione giudiziale non può avere luogo successivamente alla prima udienza.

4-ter. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 3. ».

2. Per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alla prima udienza successiva alla predetta data.

3. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, si interpreta nel senso che il compenso unitario per ricorso deciso previsto a favore dei componenti delle commissioni tributarie spetta anche nel caso di emanazione di ordinanza o decreto di estinzione per avvenuta conciliazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 20-bis del citato decreto n. 636 del 1972.

ARTICOLO 43.

(Tasse automobilistiche).

1. Le tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali e regionali, l'abbonamento autoradio-TV, da corrispondersi entro il 31 dicembre 1994, ancorchè non sia stato ancora notificato processo verbale, possono essere assolte, relativamente ai periodi fissi per i quali non siano state corrisposte, con il pagamento, per ciascuno di detti periodi, entro il 30 giugno 1995, di un importo pari al 80 per cento del tributo nella misura prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero di un importo pari al 50 per cento dell'ammontare dello stesso qualora l'obbligazione tributaria sia conseguenza dell'omessa o ritardata richiesta di annotazione nei pubblici registri delle formalità previste dalla legge e si provveda a tale annotazione entro il termine stabilito con il decreto di cui al comma 4. Nel caso in cui i tributi siano stati già parzialmente corrisposti, gli stessi si scomputano dagli importi di cui al precedente periodo.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il debito per tributo, soprattasse, interessi ed accessori. Il debito è parimenti estinto qualora non siano dovute somme a titolo di tributo. Non si fa luogo a rimborso di somme già corrisposte.

3. Le procedure di riscossione relative alle tasse di cui al comma 1, sono sospese fino al 30 giugno 1995.

4. Le modalità per il pagamento delle somme e le modalità e il termine per la richiesta di annotazione di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. L'ente, cui è affidata la riscossione delle tasse automobilistiche, provvede alla notifica del processo verbale con raccomandata con ricevuta di ritorno al soggetto che dai pubblici registri risulta intestatario dei veicoli.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ABOLIZIONE DI AGEVOLAZIONI DI REGIMI FISCALI SOSTITUTIVI

ARTICOLO 44.

(Imposta sostitutiva sulle operazioni degli istituti di credito).

1. I soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o quelli da essi comunque risultanti per effetto delle operazioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, ed alla legge 26 novembre 1993, n. 489, continuano a fruire del trattamento ivi previsto fino al 30 aprile 1995. Successivamente a tale data gli atti e le operazioni che tali soggetti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attività sono soggetti alle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale e alle tasse sulle concessioni governative nella misura ordinaria.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e, agli effetti di detto articolo 15, gli estremi della autorizzazione al pagamento in modo virtuale possono essere sostituiti dagli estremi del presente articolo.

3. Per l'anno 1995, ai fini del pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del comma 2, la dichiarazione provvisoria di cui all'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, deve essere presentata, ovvero integrata da parte dei soggetti già autorizzati, entro il 30 aprile, indicando le categorie di atti e documenti per i quali si intende fruire dell'autorizzazione nonchè gli elementi presuntivi ivi richiesti relativi al periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1995. L'ufficio del registro provvede alla liquidazione provvisoria per il suddetto periodo, ripartendone l'ammontare in tre rate uguali con scadenza alla fine dei mesi di giugno, settembre e dicembre.

4. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è soppresso. La disposizione ha effetto per i contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

CAPO VII

ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

ARTICOLO 45.

(Credito di imposta per i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi).

1. Il credito d'imposta riconosciuto a favore dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 29 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1994, può essere fatto valere anche in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate, dai sostituti d'imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo.

ARTICOLO 46.

(Indicazione dei contributi previdenziali e assicurativi nella dichiarazione dei redditi).

1. Il comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è sostituito dai seguenti:

« 3. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, di cui al presente articolo, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo.

3-bis. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in una unica soluzione entro il termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 3.

3-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità di esposizione dei dati di cui al comma 3 nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994. ».

2. I titolari e i soci di aziende artigiane, i familiari coadiuvanti del titolare, i familiari partecipanti all'impresa familiare, esercente attività commerciale ovvero artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce il premio assicurativo, la base retributiva, il premio dovuto e i versamenti effettuati in acconto e a saldo, anche ai fini della prevenzione, delle cure e della riabilitazione a carico dell'Istituto.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità di esposizione dei dati di cui al comma 2 nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, è istituita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato e composta da otto membri, di cui uno designato dal Ministero delle finanze, uno dal Ministero del tesoro, uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un esperto dell'anagrafe tributaria, un esperto del sistema informativo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, un esperto del sistema informativo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e due esperti di procedure amministrative con l'obiettivo di predisporre, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto interministeriale per l'esten-

sione delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, alle casse previdenziali di particolari categorie di soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e ai produttori agricoli.

ARTICOLO 47.

(Devoluzione erariale delle maggiori entrate).

1. Le somme riscosse in applicazione delle disposizioni del presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonchè alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente decreto.

TITOLO IV

NORME FINALI

ARTICOLO 48.

(Variazioni di bilancio).

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 49.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato dalle Camere per la conversione in legge.

TABELLA

(prevista dall'articolo 36, comma 1)

OGGETTI D'ARTE, D'ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE

a) « Oggetti d'arte »:

quadri « collages » e quadretti simili (« tableautins »), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili (codici NC 9701);

incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico (codice NC 9702 00 00);

opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purchè siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo eccezionale, in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989 è possibile superare il limite degli otto esemplari;

arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 00) eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari;

esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo;

smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo

studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;

fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto;

b) « Oggetti da collezione »:

francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione,

interi postali e simili, oblitterati o non oblitterati ma non aventi corso nè destinati ad aver corso (codice NC 9704 00 00);

collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00);

c) « Oggetti di antiquariato »: i beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età (codice 9706 00 00).

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere la parola: esclusivamente.

1. 2. Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

All'articolo 2, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: preordinate in connessione con accordi internazionali, *inserire le seguenti:* e quelle destinate agli interventi in agricoltura.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 14.

Poli Bortone.

All'articolo 2, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e per rate ammortamento mutui, *inserire le seguenti:* e di quelle preordinate a progetti di riordinamento e potenziamento delle Forze di polizia.

Conseguentemente, al comma 2, alla voce: Categoria II, *aggiungere, in fine, le parole:* e con esclusione delle retribuzioni anche non continuative del personale delle Forze di polizia;

alla voce: Categoria IV, *dopo le parole:* relative al Ministero della difesa, *aggiun-*

gere le seguenti: e ai Ministeri aventi competenze in materia di polizia e di giustizia;

alla voce: Categoria IX, *lettera a), aggiungere in fine, le parole:* 2981 dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le Amministrazioni interessate ai rinnovi contrattuali, sono fatti salvi gli ulteriori incrementi delle spese nel triennio 1996-1998 derivanti dall'applicazione dei rinnovi medesimi.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 15.

Gasparri, Maroni, Li Calzi, Lo Jucco.

All'articolo 2, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per rate ammortamento mutui, *inserire le seguenti:* e per interventi nel settore agroalimentare.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 13.

Poli Bortone.

All'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. La previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri al capitolo 5501 per il fondo di riparto per il CESIS, il SISMI e il SISDE è ridotta di lire 10 miliardi.

Conseguentemente all'articolo 10, comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: e dei medicinali da banco fino a: decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 32. Saia, Nardini, Valpiana, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

All'articolo 2, al comma 2, alla voce: Categoria IV, dopo le parole: e di quelle della rubrica 12 inserire le seguenti: e della rubrica 14.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 20. Polli, Fragassi.

All'articolo 2, al comma 2, alla voce: Categoria V dopo le parole: codice economico 5.1.4, aggiungere le seguenti: dei trasferimenti di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1995, n. 725.

Conseguentemente: dopo le parole: codici economici 5.1.1. e 5.1.2. aggiungere le seguenti: e dei capitoli 1652, 1653 e 1654 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione;

alla voce: categoria X, XI, e XII dopo le parole: codice economico 12.8.0 aggiungere le seguenti: e del capitolo 7206 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione;

all'articolo 17, al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: con esclusione delle forniture alle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale e delle gestioni governative.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 21. Senza.

All'articolo 2, al comma 2, alla voce: Categoria V, dopo le parole: (codice economico 5.1.4), inserire le seguenti: dei trasferimenti di cui al comma 1, dell'articolo 6, della legge 23 dicembre 1995, n. 725.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 12. Valensise, Bono.

All'articolo 2, al comma 2, alla voce: Categorie X, XI e XII, dopo le parole: Ministero del bilancio e della programmazione economica, inserire le seguenti: delle spese per contributi per la costruzione, trasformazione e grande riparazione navale, del capitolo 7703 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 9. Canesi.

Al comma 1, sostituire le parole: 16.000 miliardi di lire su base annua con le seguenti: 16.000 miliardi di lire per gli anni 1995 e 1996 e 15.840 miliardi di lire per l'anno 1997.

Conseguentemente, all'articolo 2 sopprimere il comma 3-bis.

1. 7. Mammola.

All'articolo 2, dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023) è ridotta di 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 16.

Bono, Valensise, Paolone, Ozza.

All'articolo 2, dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023) è ridotta di 1.000 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: al 16, con le seguenti: al 14.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 17.

Bono, Valensise, Paolone, Ozza.

All'articolo 2, dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023) è ridotta di 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 17.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 18. Bono, Valensise, Paolone, Parlato, Ozza.

All'articolo 2, dopo il comma 3-bis, inserire il seguente:

3-ter. La previsione di spesa per il 1995 del Ministero del tesoro per l'apporto dello Stato all'aumento del capitale sociale dell'impresa Ferrovie dello Stato spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie (capitolo 8023) è ridotta di 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 18.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 19. Bono, Valensise, Paolone, Parlato, Ozza.

All'articolo 2, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: accordi internazionali inserire le seguenti: alle spese relative agli interventi per pubbliche calamità.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 23.

Podestà.

All'articolo 3, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e per i comuni la somma complessiva di lire 600 miliardi.

Conseguentemente al medesimo comma:

al secondo periodo, sopprimere le parole: separatamente per province e comuni;

al terzo periodo sopprimere le parole: il provento dell'ICI e.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 24.

Malan, Pizzicara.

All'articolo 3, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 600 miliardi con le seguenti: 200 miliardi.

Conseguentemente, dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole da: « che inizia » fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: « in corso al 31 dicembre 1989 ».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 25. Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

All'articolo 3, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 600 miliardi con le seguenti: 300 miliardi.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 26. Pizzicara, Malan.

ART. 1.

All'articolo 3, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, così come applicata ai sensi dell'articolo 4, comma 17, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli incrementi di valore degli immobili alienati dai comuni e dai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 66 (ex 3. 4).

Campatelli, Di Rosa, Ferrante, Vozza, Mattina, Mattioli, Serafini, Solaroli, Soriero, Sales, Schettino, Manganeli.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, ai comuni i beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato dei quali gli enti medesimi abbiano fatto richiesta. Il prezzo di cessione non può essere inferiore ad un terzo né superiore alla metà del valore determinato dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

2. Il prezzo di cessione può essere corrisposto con l'utilizzo di contributi per il rilascio di concessione ad edificare.

3. I beni immobili demaniali e patrimoniali trasferiti restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici e storici. I beni entrano a far parte del demanio o del patrimonio indisponibile del comune.

4. La richiesta deve essere presentata al Ministero delle finanze entro il 30 aprile 1995. L'atto di cessione deve essere perfezionato entro il 30 giugno 1995.

5. La riduzione dei trasferimenti per il 1995 prevista al comma 3 dell'articolo 3 è ridotta nella misura del 30 per cento, del 50 per cento e del 100 per cento se il prezzo di cessione corrisposto è pari al doppio, al triplo o a quadruplo della riduzione stessa.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 27. Pistone, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

Sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 28.

Pizzicara, Malan.

All'articolo 4, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per l'anno 1995, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, sono determinati nella misura del 4 per cento senza limiti di reddito e con la sola esclusione dei redditi dominicali e agrari e dei fabbricati fino all'importo di lire 4 milioni. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente disposizione.

1-bis. Il Governo è delegato a decretare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le norme relative alla trasformazione dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale in addizionale IRPEF progressiva da destinare al bilancio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano con la previsione di opportuni meccanismi di compensazione a favore delle regioni con un gettito *procapite* inferiore alla media nazionale.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 22. Saia, Nardini, Valpiana, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

All'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole: 6,6 per cento con le seguenti: 6 per cento.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 29.

Malan, Pizzicara.

All'articolo 4, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al secondo periodo del comma 9 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: « per i redditi delle aziende agricole » sono aggiunte le seguenti: « ed artigiane ».

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 30.

Ciocchetti.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

1. Il diritto alla pensione obbligatoria di vecchiaia si consegue a domanda, per coloro che sono stati collocati a riposo prima dell'entrata in vigore del presente decreto, al raggiungimento dell'età prevista dalle norme vigenti alla data della loro cessazione dall'attività lavorativa.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 31.

Mazzuca.

Sopprimere l'articolo 10.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 67 (ex 10. 7).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

All'articolo 10, al comma 1, sostituire le parole: 16 per cento con le seguenti: 14 per cento.

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 16 per cento con le seguenti: 14 per cento.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 34.

Pizzicara, Malan.

All'articolo 10, al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: dei prodotti omeopatici e.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 35.

Malan.

All'articolo 10, al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: e dei medicinali da banco fino a: decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 36. Zocchi, Pizzicara, Battaglia, Devetag, Colombini, Filippi, Valenti, Luigi Negri, Scoca, Mealli, Dallara, Mele, Crimi, Mastrangeli, Masi, Vincenzo Basile, Cornacchione Milella, Valiante.

All'articolo 10, al comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso 2-bis.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 37.

Giovanardi.

All'articolo 10, al comma 3, sopprimere le parole da: il n. 120) è sostituito fino a: istituti sanitari; » ed.

Conseguentemente:

ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1;

sopprimere l'articolo 14.

1. 65 (ex 10. 10).

Petrelli.

All'articolo 14, al comma 1, sopprimere le parole da: destinate ad uso abitativo fino a: attività connesse.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 39. Barzanti, Altea, De Angelis, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

All'articolo 14, sopprimere il comma 1-bis.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 38. Turrone, Canesi, Scalia, Mattioli, Galletti.

All'articolo 14, al comma 1-bis, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 40. Turrone, Canesi, Scalia, Mattioli, Galletti.

All'articolo 14, al comma 1-bis, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 41. Turrone, Canesi, Scalia, Mattioli, Galletti.

All'articolo 14, al comma 1-bis, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 42. Turrone, Canesi, Scalia, Mattioli, Galletti.

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

ART. 15.

1. L'accertamento del valore previsto dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile anche agli atti soggetti a registrazione a norma dell'articolo 5, secondo comma, dello stesso decreto. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta dal cedente, in base all'accertamento definitivo del valore imponibile viene liquidata dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in base al disposto dell'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, unitamente, alle sanzioni, con un unico atto, così come previsto dall'articolo 58 dello stesso decreto. Sulla maggiore imposta accertata non si applica il diritto di rivalsa sul cessionario previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Il Ministro delle finanze è autorizzato, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad emanare un regolamento attuativo delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 43. Muzio, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

All'articolo 15, dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle cooperative

edilizie di abitazione e loro consorzi indicati nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 44.

Ciocchetti.

Sopprimere l'articolo 16.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

ART. 47-bis/01.

(Iscrizione facoltativa all'ENPAV).

1. Il comma 26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

« 26. Sono iscritti facoltativamente all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) i medici veterinari iscritti agli albi professionali che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. I provvedimenti di cancellazione adottati ai sensi del comma 1 dell'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, sono validi e di conseguenza, a decorrere dalla data di cancellazione dall'ENPAV, viene a cessare ogni obbligo di pagamento dei contributi previsti dalla legge 12 aprile 1991, n. 136 »;

ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 64 (ex 16. 2).

Molgora.

Sopprimere l'articolo 16.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 45.

Pizzicara, Battaglia, Malan.

Sopprimere l'articolo 17.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 68 (ex 17. 4).

Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

(Ritenute d'acconto su fine rapporto).

1. I soggetti obbligati a corrispondere il trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, devono effettuare una ritenuta d'acconto del 2,50 per cento sull'ammontare complessivo del trattamento maturato al 31 dicembre 1994, del 3,5 per cento al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 1996, comprensivo delle rivalutazioni e al netto delle somme già erogate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è corrisposta mediante versamento diretto all'esattoria, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni, in tre rate di uguale importo scadenti rispettivamente il 31 marzo, il 31 luglio e il 31 ottobre degli anni 1995-1996-1997.

3. Nella dichiarazione dei sostituti di imposta relativa agli anni 1995-1996-1997, saranno indicati i nominativi dei soggetti aventi diritto al trattamento di fine rapporto a carico dei quali è stata effettuata la ritenuta, l'ammontare del trattamento maturato sul quale è stata commisurata la ritenuta e l'ammontare della ritenuta stessa, che sarà detratta dall'imposta dovuta all'atto dell'erogazione del suddetto trattamento. Nel libro paga, tenuto ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600, deve essere indicato, per ciascun dipendente, l'ammontare delle ritenute effettuate.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la rivalutazione prevista dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile è calcolata sull'ammontare maturato al netto delle ritenute eseguite.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 51. Bono, Valensise, Paolone, Ozza, Parlato.

Al comma 1, sostituire la cifra: 16.000 con le seguenti: 15.850.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1:

alla lettera a), sostituire la cifra: 1.111.490 con la seguente: 10.069.050;

alla lettera b), sostituire la cifra: 1.003.480 con la seguente: 961.040.

1. 8.

Mammola.

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a lire 1.111.490 con le seguenti: a lire 1.066.130.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 52.

Martinat, Valensise, Bono.

All'articolo 17, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo, che abbia un tenore di benzene non superiore all'1 per cento ed un tenore di idrocarburi aromatici non superiore al 30 per cento, è di lire 911.040 per 1000 litri.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 47. Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognese, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

All'articolo 17, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: delle forniture alle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale e delle gestioni governative.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 50. Valensise, Bono.

All'articolo 17, sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 53. Petrelli.

All'articolo 17, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 46. Pizzicara, Battaglia.

All'articolo 17, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 39, al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 48. Fogliato, Bampo.

All'articolo 17, al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'aumento non si applica agli impieghi per lavorazioni da effettuare nelle aziende agricole condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale iscritti nella relativa gestione previdenziale ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233. Al minor gettito derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a lire 50 miliardi annui, si provvede per il triennio 1995-1997 parzialmente utilizzando, per il medesimo triennio, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, di cui alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1994, n. 725.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 49. Barzanti, Altea, De Angelis, Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

All'articolo 17, al comma 5, sostituire le parole da: i seguenti aumenti fino alla fine del comma con le seguenti: aumenti tali da determinare su tutto il territorio nazionale le medesime aliquote finali di cui al comma 4.

Conseguentemente:

dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Il regime IVA previsto per i territori del Mezzogiorno dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è esteso a tutto il territorio nazionale.;

ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 54. Pizzicara, Malan.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

ART. 17-bis.

1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni, concernente l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, è soppressa la lettera c). È altresì soppressa la lettera b) del numero 3) dell'articolo 6 dello stesso decreto.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 55.

Molgora.

Sopprimere l'articolo 18.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 56.

Malan, Pizzicara.

Sopprimere l'articolo 19.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 57.

Malan, Pizzicara.

All'articolo 32, al comma 1, lettera a), dopo le parole: transazione inserire le seguenti: con esclusione di quelle nascenti da contenziosi riguardanti rapporti di lavoro dipendente o l'eventuale riconoscimento della inesistenza di detto rapporto.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: a partire dal periodo d'imposta per il quale non è ancora venuto a scadenza il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 58.

Bolognesi, Calvanese, Cocci, Carrazzi, Guerra, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

All'articolo 43, al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ancorché con le seguenti: solo nei casi in cui.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 59.

Malan, Pizzicara.

All'articolo 43, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. È istituito l'Ufficio del registro tasse automobilistiche (UTA) con sede in Roma cui sono demandate le attribuzioni degli uffici del registro per i tributi di cui al comma 1. L'Ufficio svolge le funzioni attribuitegli avvalendosi della collaborazione dell'Automobile Club d'Italia. La notifica del processo verbale è effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nei confronti dei soggetti che risultano intestatari dei veicoli dal Pubblico registro automobilistico. Resta fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. Ai fini della riscossione coattiva resta ferma la competenza territoriale dei concessionari della riscossione delle imposte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1989, n. 43. Con decreto del Ministro delle finanze sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 60.

Masi, Mirone.

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

ART. 45-bis.

1. Gli immobili di proprietà o comunque gestiti dal Commissariato di Governo per la provincia di Bolzano, adibiti ad uso abitazione per funzionari e dipendenti dello Stato sono esclusi dall'incremento previsto per i canoni annui relativi a beni patrimoniali dello Stato ad uso abitativo, concessi o locati a privati.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 61.

Mitolo, Valensise, Bono.

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

ART. 45-bis.

1. Sono esclusi dall'incremento dei canoni di affitto gli alloggi di servizio, nonché quelli dati in concessione o in locazione a pubblici dipendenti per le loro esigenze abitative, inclusi quelli in godimento alle rispettive eventuali vedove, il cui canone sia stato determinato o rideterminato in applicazione della legge 27 lu-

glio 1978, n. 392, o sulla base dei prezzi praticati in regime di libero mercato e quelli concessi alle associazioni aventi finalità culturali, sociali, sportive, individuate con apposito decreto del Ministro delle finanze.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 62.

Mitolo, Valensise, Bono.

Sopprimere l'articolo 47-bis.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente gli importi indicati all'articolo 1.

1. 63.

Asquini.

Al comma 1, sostituire le parole da: maggiori entrate fino a: 8.000 miliardi con le seguenti: una diminuzione del disavanzo di bilancio non inferiore a 24.000 miliardi.

1. 1. Guerra, Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Garavini, Pistone, Bolognesi, Calvanese, Cocci, Galdelli, De Murtas, Scotto di Luzio.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 14 marzo 1995.**

Arata, Bampo, Bellei Trenti, Giugni, Latronico, Melandri, Rodeghiero, Scoca, Usiglio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 13 marzo 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

VOCCOLI ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recanti norme previdenziali concernenti i lavoratori impegnati in attività usuranti e particolarmente usuranti o che risultino inabili alla propria mansione » (2214);

GRIMALDI: « Modifica dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente i tramutamenti successivi dei magistrati » (2215).

Saranno stampate e distribuite.

Sono state, altresì, presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FAVERIO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile in tutte le sue forme » (2217);

LANTELLA ed altri: « Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni di imposta per spese scolastiche e oneri deducibili per liberalità in favore di istituzioni scolastiche » (2218);

SODA ed altri: « Applicazione delle leggi 20 maggio 1970, n. 300, e 27 dicembre 1985, n. 816, ai componenti delle giunte comunali e provinciali nominati ai sensi dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142 » (2219);

CARRARA ed altri: « Nuove norme per la nomina del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo » (2220);

AMORUSO ed altri: « Nuove norme sulla composizione e sulle procedure di nomina ed elezione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo » (2221);

FALVO ed altri: « Nuove norme sulla composizione e sulle procedure di nomina ed elezione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo » (2222);

SBARBATI: « Norme per il riordino e la valorizzazione dei Conservatori di musica » (2223).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge di iniziativa regionale.

In data 13 marzo 1995 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge d'iniziativa del consiglio regionale dell'Abruzzo:

« Modificazioni e integrazioni alla legge 5 giugno 1990, n. 135 "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS" » (2216).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

La Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 7 marzo 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 16 febbraio 1995.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 8 marzo 1995, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto italiano per il medio ed estremo oriente (ISMEO), per gli esercizi dal 1989 al 1993 (doc. XV, n. 39).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta dell'8 marzo 1995, a pagina 3618, seconda colonna, la proposta di legge GRIMALDI ed altri: « Modifica all'articolo 244 del codice civile in materia di disconoscimento della paternità » (1952) deve intendersi assegnata in sede referente alle Commissioni riunite II e XII, con il parere della I Commissione.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 13 marzo 1995:

a pagina 3669, seconda colonna, terza riga, deve leggersi: « 2212 » anziché « 2112 » come stampato;

a pagina 3670, seconda colonna, la proposta di legge ROSSO ed altri: « Norme per l'integrazione nell'industria del turismo del settore termale » reca il numero 1311;

a pagina 3670, seconda colonna, righe da quarantesima a quarantatreesima, ed a pagina 3671, prima colonna, prima riga, le parole: « ai sensi dell'articolo 25-*quinquies*, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 1, lettera *d*), della legge 30 giugno 1994, n. 430 ».